

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 40/2022**del 4 febbraio 2022****che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1088]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1935 della Commissione, dell'8 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 per quanto riguarda le informazioni e i dati sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici da presentare mediante il modello standard di formulario ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione, del 1° dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell'importazione di prodotti biologici nell'Unione ⁽⁶⁾.
- (7) Il regolamento delegato (UE) 2021/2306 abroga il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione ⁽⁷⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

⁽¹⁾ GU L 461 del 27.12.2021, pag. 5.⁽²⁾ GU L 461 del 27.12.2021, pag. 13.⁽³⁾ GU L 396 del 10.11.2021, pag. 17.⁽⁴⁾ GU L 430 del 2.12.2021, pag. 24.⁽⁵⁾ GU L 461 del 27.12.2021, pag. 30.⁽⁶⁾ GU L 465 del 29.12.2021, pag. 8.⁽⁷⁾ GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

- (8) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- Ai punti 11ba [regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione] della parte 1.1 del capitolo I, e 31qa [regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione] del capitolo II è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— **32021 R 1935**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1935 della Commissione, dell'8 novembre 2021 (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 17).».
- Ai punti 11bv [regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione] e 11bw [regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione] della parte 1.1 del capitolo I, 31qv [regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione] e 31qw [regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione] del capitolo II è aggiunto quanto segue:
«, modificato da:
— **32021 R 2305**: regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione del 21 ottobre 2021 (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 5).».
- Dopo il punto 11c [regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione] della parte 1.1 del capitolo I è inserito il seguente punto:
«11d. **32021 R 2305**: regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, nel luogo dei controlli ufficiali riguardanti tali prodotti, e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 5).».
- Dopo il punto 31r [regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione] del capitolo II è inserito il seguente punto:
«31s. **32021 R 2305**: regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, nel luogo dei controlli ufficiali riguardanti tali prodotti, e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 5).».

Articolo 2

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- Il testo del punto 54bb [regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione] è sostituito dal testo seguente:
«**32021 R 2306**: regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 13).».

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) All'articolo 7, paragrafo 1, l'espressione "o conformemente ai regimi doganali islandesi e norvegesi" è inserita dopo il riferimento al regolamento (UE) n. 952/2013.
- b) Nei certificati di ispezione per le importazioni di prodotti biologici e in conversione, l'Islanda e la Norvegia non sono tenute a utilizzare i numeri EORI a fini di identificazione.».

2. Al punto 54bh [regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32021 R 2119**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione del 1° dicembre 2021 (GU L 430 del 2.12.2021, pag. 24).».

3. Dopo il punto 54bl [regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«54bm. **32021 R 2119**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione, del 1° dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi (GU L 430 del 2.12.2021, pag. 24).

54bn. **32021 R 2307**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 30).

54bo. **32021 R 2325**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione del 16 dicembre 2021, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai fini dell'importazione di prodotti biologici nell'Unione (GU L 465 del 29.12.2021, pag. 8).».

4. Al punto 164a [regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32021 R 1935**: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1935 della Commissione, dell'8 novembre 2021 (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 17).».

5. Ai punti 164v [regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione] e 164w [regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32021 R 2305**: regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione del 21 ottobre 2021 (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 5).».

6. Dopo il punto 164x [regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«164y. **32021 R 2305**: regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere, nel luogo dei controlli ufficiali riguardanti tali prodotti, e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 5).».

Articolo 3

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2021/2305 e (UE) 2021/2306 nonché dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1935, (UE) 2021/2119, (UE) 2021/2307 e (UE) 2021/2325 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 31/2022 del 4 febbraio 2022 ⁽⁸⁾.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2022

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(8) Cfr. pag. 49 della presente Gazzetta ufficiale